

## INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE ALL'80% PER UN MESE

**Circolare 13/2023**

**Riferimenti normativi:**

*Circolare INPS n. 45/2023*

*Legge n. 197/2022*

*Circolare Unilabor n. 3/2023*

Con la circolare n. 45/2023 l'Inps, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (vedi ns. circolare 3/2023), ha diffuso le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale.

L'articolo 1, comma 359 della Legge 197/2022 ha disposto l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino, alla condizione che il congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La modifica normativa non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione ma ha solo elevato l'indennità di 1 mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, purché fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all'80% spetta in alternativa tra i genitori e può essere fruito interamente da un solo genitore oppure può essere ripartito tra entrambi i genitori, con la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

La maggiorazione è applicabile a tutte le modalità di fruizione del congedo: continuativo, frazionato a mesi/giorni o in modalità oraria.

La domanda deve essere presentata dai genitori esclusivamente in modalità telematica direttamente attraverso uno dei consueti canali dell'INPS (portale web o call center) oppure per il tramite dei Patronati.

Tali indicazioni sono state fornite dall'INPS per quanto riguarda i periodi da luglio 2023, mentre l'Istituto dovrà ancora pronunciarsi sulla gestione dei periodi pregressi (da gennaio a giugno 2023).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.